COMUNE DI GROSSETO

SETTORE GESTIONE TERRITORIO
Servizio Pianificazione Urbanistica

Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica dell'allegato "G" alle NTA: "Scheda urbanistica di dettaglio relativa all'installazione di strutture, su aree pubbliche e private, a servizio di attività per la somministrazione di alimenti e bevande"

RELAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2015

adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014

PREMESSE

Il Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n. 43 dell'8/04/2006, successivamente modificato nel 2011 e nel 2016 per adeguamenti alla normativa sovraordinata, nonché di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazioni nn. 48/2013, 35/2015 e 115/2015. Di recente con deliberazione consiliare n. 76/2016 è stata approvata la variante normativa al RU che ha l'importante finalità di adeguare lo strumento urbanistico alle mutate esigenze della collettività manifestatesi a seguito della generale crisi economica e finanziaria che ha avuto inizio nel 2008 e che, a seguito di eventi storici, economici, antropologici e sociali, ha provocato un blocco generale del sistema produttivo e, non ultimo, del settore dell'edilizia.

Nel 2010 si era reso necessario predisporre una variante all'allora Piano Regolatore Generale, approvata con D.C.C. n. 22 del 12/02/2010 e recepita dal R.U., che ha delineato i criteri per la pianificazione dell'uso del suolo pubblico e/o privato ai fini dell'installazione di pedane, dehor, tendaggi o ombrelloni, con la finalità di disciplinare e rivitalizzare la socialità dei centri storici e di quartiere. Anche per tale disciplina si è avviato un percorso di revisione che è iniziato con la DCC n. 58 del 20/09/2016 di modifica al vigente art. 8bis del RIEC, coerentemente con gli indirizzi recenti e consolidati della giurisprudenza in materia.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

In tale variato quadro pianificatorio ed edilizio si rende opportuno redigere una variante normativa al Regolamento Urbanistico che disciplini più puntualmente, in coerenza con i suddetti mutati indirizzi giurisprudenziali, l'installazione di strutture su aree pubbliche e private, a servizio di attività per la somministrazione di alimenti o bevande. Le norme attualmente vigenti sono contenute nell'allegato "G" alle NTA di RU. La variante, risulta in linea con i principi ispiratori della variante normativa al RU recentemente approvata, la stessa propone l'estensione al solo centro storico del capoluogo della possibilità realizzazione di manufatti chiusi, già previsti per altre zone, precisandone casistiche, modalità e limitazioni, come meglio specificato nella Relazione Tecnica e nel nuovo "allegato "G" alle NTA. E' comunque fatto salvo il limite complessivo di mq 800 di superficie al fine di non incidere sulle quantità già assegnate dal

Regolamento Urbanistico, inoltre non vengono modificati gli standard, non vi sono previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato e/o sottoposto a vincoli.

ASPETTI DELLA VALUTAZIONE

Considerati i contenuti della variante normativa predisposta si è ritenuto che ricorressero i presupposti per la redazione della Relazione motivata di esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS coerentemente con quanto disposto dall'art. 5 comma 3 ter della LRT 10/2010 che testualmente dispone:" *Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente."*

E' stata pertanto redatta la Relazione motivata ed inviata in data 16/11/2016, prot. 130244, all'Autorità Competente in materia di VAS.

L'Autorità Competente ha emesso il provvedimento di esclusione della variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

ASPETTI PROCEDURALI

La variante per i suoi contenuti non determina modifiche al dimensionamento complessivo, non contiene previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato e/o sottoposto a vincoli, non comporta variante al Piano Strutturale, né introduce nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'art. 26, c. 1, LRT 65/2014.

Per quanto sopra esposto la variante si configura come semplificata ai sensi dell'art. 30, c. 2, della sopracitata L.R.T. 65/14, pertanto verrà seguito quanto disposto dall'art. 32 della stessa legge che stabilisce che il Comune adotti le varianti al Regolamento Urbanistico e pubblichi sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia. Gli atti saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune e gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della deliberazione di adozione della presente variante, per la quale saranno disposte le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini assicurate dall'affissione nel capoluogo e nelle frazioni di manifesti recanti l'avviso dell'adozione della presente deliberazione. Tale procedimento sarà fatto oggetto anche dell'attività del Garante dell'informazione e della partecipazione. Decorso il termine di cui al comma 2 del sopra citato art. 32, le varianti sono

approvate dal Comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT, mentre qualora non siano pervenute osservazioni, le varianti diventano efficaci a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

La verifica della coerenza degli obiettivi complessivi della variante al Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati PTC e PIT con valenza paesaggistica, trova una sua disamina puntuale nella Relazione Illustrativa allegata alla presente proposta. Con riferimento a quanto contenuto nella disciplina paesaggistica del PIT, è stato valutato che la presente variante non comporta effetti ambientali diretti sulle aree oggetto di tutela e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Disciplina di Piano, non si procederà all'adeguamento; inoltre i suoi contenuti non risultano comunque in contrasto con gli indirizzi per le politiche e le direttive del PIT, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice.

VISTO il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 della LRT 65/2014.

DATO ATTO che è stata trasmessa all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto la Certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche – tecniche, ai sensi degli artt. 3, c. 2, e 5, c. 2, del Regolamento di cui all'ex art. 62, c. 5, della L.R.T. 1/2005, richiamando nella stessa i precedenti depositi.

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, in osservanza del dettato normativo del D.Lgs 33/2013, art. 39, c. 1, lettera b), è stata pubblicata sull'apposito sito internet del Comune;

CONSIDERATO che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di variante al Regolamento Urbanistico comunale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la LRT n. 65/2014 ed i relativi regolamenti attuativi e s.m.i.;
- la LRT n. 10/2010;
- la LRT n. 17/2016;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CERTIFICA

Che il procedimento di variante è quello semplificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale 65/2014 e che può essere adottata secondo i disposti fissati dall'art. 32 e nel rispetto di quanto previsto dalle discipline transitorie e finali contenute nella stessa legge regionale.

Che le procedure sin qui svolte hanno seguito le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Elisabetta Frati

COMUNE DI GROSSETO - DIR. GESTIONE TERRITORIO -